

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME'	- Presidente -	Ud. 16/09/2015
Dott. ANGELO SPIRITO	- Consigliere -	PU
Dott. ANNAMARIA AMBROSIO	- Consigliere -	
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO	- Consigliere -	
Dott. ANTONELLA PELLECCIA	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso 26384-2012 proposto da:

DR X , elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA L.MANTEGAZZA 24, presso lo  
studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e  
difeso dall'avvocato PIETRO GAROFALO giusta procura a  
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

X ASSICURAZIONI SPA , in persona del dott.  
AP in qualità di procuratore speciale,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

2015

1779

presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO  
MAGNI, che la rappresenta e difende giusta procura a  
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

SM X ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 795/2011 della CORTE D'APPELLO  
di BARI, depositata il 14/09/2011 R.G.N. 2558/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA PELLECCCHIA;

udito l'Avvocato PIETRO GAROFALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per  
l'inammissibilità in subordine per il rigetto del  
ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

1. La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento avanzata dal sig. **RD** , per i danni subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto a Bari il 27 ottobre 2003 tra la propria autovettura e quella guidata dal sig. **MS**

Nel 1999 il sig. **RD** , agente di assicurazioni e prodotti finanziari, convenne in giudizio il sig. **MS** e la **X** Assicurazioni S.p.a., poi **X** Assicurazioni S.p.a., per ottenere il pagamento dei suddetti danni avendo ritenuto insufficiente la somma di £ 8.700.000,00 già corrisposta dalla stessa compagnia assicuratrice e trattenuta solamente a titolo di acconto del maggior credito.

**MS** , non si costituì in giudizio.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2558 del 4 dicembre 2003, rigettò la domanda del **D** con conseguente condanna alle spese processuali.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 795 del 14 settembre 2011, che ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale da inabilità temporanea totale e parziale.



3. Avverso tale decisione, il sig. **RD** propone ricorso in Cassazione sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso la **X** Assicurazioni S.p.a.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento al mancato riconoscimento del danno patrimoniale: violazione errata applicazione dell’art. 2043 cod.civ.. Omessa applicazione dell’art. 2727 2729 cod. civ.”.




4.2. Con il secondo motivo, denuncia  “con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento al mancato riconoscimento del danno patrimoniale: violazione ed errata applicazione dell’art. 4 d.l. n. 857/76 convertito in l. n. 39/1977.” 

Con i primi due motivi parte ricorrente denuncia l’errore in cui sarebbe accorsa la Corte di appello nell’escludere il risarcimento del danno per lesione della propria capacità lavorativa specifica durante l’accertato periodo di invalidità temporanea poiché ha ritenuto che non fosse stata fornita la relativa prova. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso tale voce di danno sarebbe da considerarsi presunta nei casi in cui il danneggiato svolga un lavoro autonomo, come, appunto, nel caso del sig. D agente di assicurazioni e prodotti finanziari.

Sempre secondo la prospettazione del ricorrente, tale statuizione contrasterebbe inoltre con l’art. 4 d.l. n. 857/76 convertito in l. n. 39/1977 nella parte in cui indica come parametro di liquidazione per tale tipo di danno il reddito netto più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato-lavoratore autonomo nei tre anni precedenti l’evento dannoso.

I motivi sopraesposti non sono fondati.

Invero, secondo il costante orientamento di Codesta Suprema Corte, valevole sia per il lavoratore subordinato che per quello autonomo, l’accertamento di un periodo di invalidità temporanea, come postumo di un evento dannoso, non comporta automatico riconoscimento di un pregiudizio patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica. Questo deve essere allegato e provato dalla parte danneggiata anche facendo ricorso alle presunzioni. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25730; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2644; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3290; Cass., 15 luglio 2011, n. 15674). 

La Corte di Appello di Bari, nel caso di specie, ha fatto buon governo di detto principio ritenendo necessaria una specifica dimostrazione di tale danno, non sussistendo alcuna presunzione secondo la quale il lavoratore autonomo subisca sempre, per effetto di un'invalidità temporanea, una lesione della capacità lavorativa specifica. Dimostrazione, che la Corte non ha ritenuto raggiunta avendo parte ricorrente solamente allegato le dichiarazioni dei redditi presentate nei tre anni precedenti il sinistro senza aver nemmeno allegato il reddito percepito nell'anno in cui ha subito il danno.

Inoltre, come rilevato, dallo stesso Giudice del gravame, nel caso di specie sussiste una presunzione di segno opposto atteso che parte ricorrente ha riportato una microlesione comportante una invalidità temporanea del 1%.

Parimenti infondata è la censura attinente alla dedotta violazione dell'art. 4 d.l. n. 857/76 convertito in l. n. 39/1977, poiché tale norma detta solamente il criterio di calcolo per la liquidazione una volta però raggiunta la prova che il danneggiato abbia effettivamente subito una contrazione del proprio reddito da lavoro autonomo a causa di una lesione della propria capacità lavorativa specifica. Non prevede, invece, alcun tipo di automatismo.

4.3. Con il terzo motivo, denuncia la "con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c. in riferimento al mancato riconoscimento del danno patrimoniale: violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver pronunciato su un'eccezione che la parte neppure aveva ipotizzato".

Parte ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe posto a fondamento della decisione un'eccezione in senso proprio non dedotta invece da controparte. Tale eccezione sarebbe da ravvisarsi nella parte della decisione in cui il giudice del gravame ha disconosciuto il danno

patrimoniale da lucro cessante poiché la natura autonoma dell'attività lavorativa svolta dal sig. D avrebbe consentito un differimento degli affari così impendendo il verificarsi di alcun danno.

Il motivo è infondato.

La statuizione impugnata non costituisce affatto accoglimento di un'eccezione in senso stretto poiché si tratta di una mera argomentazione utilizzata dalla Corte per ribadire in generale il principio della necessità, per il lavoratore autonomo, di fornire la prova di aver subito una contrazione del proprio volume di affari.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta "con riferimento all'art. 369 c.p.c. n. 3 e all'art. 111 Cost: violazione del comma terzo dello stesso art. 111 Cost. e violazione degli articoli nn. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione solo virtuale".

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia "con riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 5 in riferimento al mancato riconoscimento del danno patrimoniale: motivazione contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie".

Con i due motivi in particolare parte ricorrente ritiene che la Corte di appello non avrebbe esposto un'adeguata motivazione in merito all'esclusione del risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito durante i periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale.

La motivazione all'uopo fornita sarebbe inoltre in contraddizione con le risultanze della c.t.u. che ha riconosciuto un periodo di invalidità temporanea assoluta per 24 giorni e di invalidità temporanea parziale per ulteriori 79 giorni.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.



La Corte di appello ha motivato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale in favore del sig. D poich  ha ritenuto che quest'ultimo non abbia offerto la prova di aver subito un contrazione dei suoi affari durante tali periodi di invalidit , essendosi limitato ad una mera allegazione delle dichiarazioni dei redditi presentate nei tre anni precedenti il sinistro. Cosi facendo, la Corte di Appello non solo ha motivato la sua decisione sul punto, ma una simile motivazione non contraddice in alcun modo l'avvenuto riconoscimento di un periodo di invalidit  temporanea, prima assoluta e poi parziale, poich  al riconoscimento di un periodo di invalidit  non consegue automaticamente il verificarsi di un danno patrimoniale. Questo, come risulta dall'orientamento sopra ricordato, deve essere allegato e provato.


5. Le spese del giudizio di legittimit  seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimit  in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Cos  deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 16 settembre 2015.

Il consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BALTESCA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Codi 27 NOV 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BALTESCA

